Il testo definitivo dell'intesa

FC, cartella 3, 14

La Federazione sindacale unitaria e la Confindustria di fronte ai problemi della crisi economica in atto, nell'intento di accrescere la competitività del sistema produttivo sul piano interno ed internazionale;

allo scopo di contribuire: 1) alla lotta contro l'inflazione ed alla difesa della moneta mediante il contenimento della dinamica del costo globale del lavoro e l'aumento della produttività; 2) alla creazione di condizioni per nuovi investimenti e per lo sviluppo dell'occupazione specie nel Mezzogiorno;

dandosi atto che il contenuto del rapporto di lavoro è e deve restare materia di competenza esclusiva delle parti sociali e la sua definizione deve avvenire mediante l'accordo tra queste;

convinte: a) di aver realizzato un progresso allo sviluppo delle relazioni industriali; b) della necessità di interventi di politica economica atti ad accrescere la competitività dei nostri prodotti;

hanno convenuto quanto segue:

INDENNITA' E SCATTI DI ANZIANITA'

Le parti si impegnano a definire al più presto, in conformità con l'obiettivo di restringere l'area degli automatismi che incidono sulla dinamica del costo del lavoro, le modalità di revisione dell'indennità e degli scatti di anzianità, nella prospettiva di un superamento della vigente normativa di legge e contrattuale.

Indennità di anzianità — Le parti concordano sull'opportunità di sostituire il testo del vigente art. 2121 c.c. con il seguente:

«L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

L'indennità di cui all'art. 2120 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e, a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto è dovuto come aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, scattati posteriormente al 31-1-1977.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro».

A tal fine le parti si impegnano a promuovere nelle sedi competenti un'azione per la modifica legislativa di cui sopra nonchè delle pattuizioni collettive in materia.

Nota — L'esclusione degli importi di contingenza scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 si estende anche ai titolari di redditi superiori ai 6 ed agli 8 milioni di lire annue, per i quali è in atto una temporanea, parziale o totale, corresponsione in Buoni poliennali del Tesoro, degli scatti di contingenza, secondo quanto disposto dalla legge 10 dicembre 1976 n. 797.

A miglior chiarimento le parti precisano che per il computo dell'indennità di anzianità, ai sensi di quanto concordato, deve essere presa a base la retribuzione in corso al 31 gennaio 1977 maggiorata degli eventuali successivi incrementi retributivi con esclusione ovviamente degli scatti di contingenza e della loro incidenza anche sulla 13ª mensilità e sulle eventuali altre mensilità aggiuntive o frazioni di esse.

EFFETTI ANOMALI DELLA SCALA MOBILE

Al fine di realizzare la eliminazione degli automatismi derivanti dalle variazioni della scala mobile sui premi di produzione o compensi salariali equivalenti o emolumenti aggiuntivi aventi analoghe caratteristiche, in sede di categoria verranno definite le nuove normative dei premi o compensi stessi che decorreranno dal 1° febbraio 1977.

Le intese dovranno essere raggiunte entro il 10 febbraio p.v.

In caso contrario, saranno promossi incontri con l'intervento delle Confederazioni.

FESTIVITA'

Le parti concordano, in riferimento alla proposta di legge contenente disposizioni in materia di giorni festivi, attualmente all'esame del Parlamento, che le aziende potranno disporre per l'anno '77 che siano lavorate, senza riposi compensativi, le cinque festività religiose soppresse e le due festività nazionali spostate alla domenica, con il seguente regime retributivo:

a) per le due festività nazionali, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica;

b) per le cinque festività religiose soppresse, il lavoratore percepirà, oltre alla normale retribuzione contrattualmente dovuta, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, senza la maggiorazione per il lavoro festivo.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro l'ultimo trimestre del 1977 per riesaminare, fermo restando il regime retributivo convenuto e tenuto conto della situazione comparativa nell'ambito dei paesi della Cee, la disciplina sopra pattuita relativamente agli anni 1978 e seguenti.

Nota a verbale — La disciplina pattuita per le festività in questione comporta un esame in sede settoriale dei regimi eventualmente fissati per i lavoratori addetti a turni avvicendati, senza che da ciò abbiano a conseguire procedimenti per riduzioni di personale.

DISTRIBUZIONE DELLE FERIE

Le parti:

● riconosciuti l'importanza sociale del problema ed i riflessi sull'economia nazionale e sulla produttività delle imprese;

● preso atto dell'esistenza di difficoltà alla definizione di soluzioni generali;

[1] riconoscono l'opportunità di iniziative in comune per rimuovere i condizionamenti esterni. A tal fine le parti promuoveranno incontri a livello territoriale.

[2] convengono sull'opportunità che l'utilizzo delle ferie — fermo restando le modalità di godimento previste dai contratti e/o da accordi aziendali — possa venire distribuito nel corso dell'anno.

Nei casi in cui l'azienda abbia necessità, per una più razionale ed economica utilizzazione degli impianti, di procedere alla distribuzione delle ferie, verranno definite a livello aziendale, tra la direzione e le rappresentanze dei lavoratori, le soluzioni più idonee che prevedano modalità di utilizzo delle ferie stesse.

LAVORO A TURNI

Si riconosce che il ricorso al lavoro a turni è importante al fine dell'economicità degli investimenti, dell'utilizzo degli impianti, del sostegno e dell'incremento dell'occupazione.

In questa prospettiva si concorda sulla possibilità della introduzione di turni di lavoro — nel rispetto degli accordi collettivi ed aziendali vigenti — a condizione che contemporaneamente nell'unità produttiva non si faccia ricorso alla Cassa integrazione per addetti alle stesse lavorazioni e che esista una disponibilità di manodopera locale.

Le parti altresì convengono sull'opportunità di lavorare in turni nelle attività di manutenzione allo scopo di ridurre i tempi tecnici di fermata degli impianti.

Le parti concordano sulla particolare importanza della introduzione del lavoro a turni nelle aree del Mezzogiorno ai fini di un più equilibrato sviluppo industriale e dell'occupazione.

Nota a verbale — L'introduzione di nuovi turni di lavoro può ovviamente essere realizzata con utilizzazione di manodopera già in forza.

LAVORO STRAORDINARIO

Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e supplementare e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.

In presenza di esigenze produttive che possano essere pregiudicate dalla semplice applicazione delle norme suddette in ragione dell'esistenza di strozzature tecniche e di occupazione, potranno essere concordate tra le parti delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.

MOBILITA' INTERNA

La mobilità dei lavoratori nell'ambito dello stabilimento costituisce esigenza fondamentale per la funzionalità dei processi produttivi.

L'indicata mobilità deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste in materia dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori e dalle norme dei contratti collettivi e degli accordi aziendali vigenti.

Le parti assumono l'impegno di intervenire, tramite le rispettive strutture, per rimuovere comportamenti contrastanti con gli impegni di cui ai commi precedenti.

ASSENZE DAL LAVORO

Le parti riconoscono la necessità che i controlli sanitari previsti dall'art. 5 della legge n. 300 debbono essere effettuati tempestivamente e concordano di intervenire nei confronti dell'Ente incaricato del servizio onde assolvere a tale necessità.

In particolare convengono:

(1) per rendere possibile il controllo sanitario anche nei casi in cui il paziente sia autorizzato ad uscire dal medico curante, dovranno essere stabilite fasce orarie durante le quali il paziente medesimo dovrà restare nel proprio domicilio;

(2) di promuovere un'iniziativa verso il settore previdenziale per colmare le insufficienze del servizio di controllo medico; ciò al fine di osservare i tempi per il controllo previsti dalla normativa in vigore;

(3) di promuovere opportune iniziative delle autorità competenti, atte a rimuovere le situazioni che oggettivamente favoriscono le assenze;

(4) di rimuovere le eventuali cause interne ambientali che influiscano sulle assenze, secondo le procedure previste in materia dai contratti collettivi.